

Sempre necessaria la querela di falso per impugnare il verbale (Cassazione 19416/10)

Ha fatto già molto parlare di sè, la sentenza sotto riportata.

Infatti la Corte di Cassazione ha nuovamente, e a distanza di pochi mesi dalla precedente, affermato la

fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso".

Ciò inevitabilmente comporterà, almeno nelle premesse, un drastico calo dei giudizi di opposizione a sanzione.

Onestamente, di una presa di posizione che, sostanzialmente, mira ad autotuleare la Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini, non se ne sentiva un particolare bisogno.

Renato Savoia

* * *

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-09-2010, n. 19416

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni - rel. Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11085/2007 proposto da:

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

COMUNE DI *****, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall'avvocato *****, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 10317/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 20/02/06, depositata il 24/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ***** impugna la sentenza 24.2.06 n. 10317 con la quale il Giudice di Pace di Roma ne ha respinto la opposizione proposta avverso la contestazione d'una violazione all'art. 172 C.d.S., commi 2 e 3 per avere il conducente del veicolo fatto uso durante la guida del telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare.

Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo giustificata la contestazione differita della violazione sulla considerazione dell'intenso traffico caratterizzante il luogo dell'accertamento all'ora della rilevata violazione e dell'attestazione a verbale che il vigile non aveva proceduto all'immediata contestazione perchè il veicolo "attraversava l'incrocio con luce rossa".

La ricorrente articola due motivi di ricorso: con il primo denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., e vizi di motivazione in ordine alla ragione d'opposizione relativa all'omessa immediata contestazione, avendo il G.d.P. recepito la non pertinente giustificazione fornita dall'agente accertatore relativa ad infrazione diversa, più grave e non contestata; con il secondo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 23 e 12 e manifesta illogicità in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali.

Resiste con controricorso l'Amministrazione.

Il ricorso non merita accoglimento per inammissibilità del primo motivo ed infondatezza del secondo.

Quanto al primo motivo, il ricorrente vi censura la ritenuta dal G.d.P. idoneità dell'asserto in verbale circa "l'attraversamento di incrocio con luce rossa" a giustificare l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, ma non contesta anche il preliminare ulteriore rilievo con il quale il G.d.P. ha ritenuto giustificata la denunciata omissione in ragione del traffico intenso nel luogo ed al momento

dell'accertamento della violazione (si noti che il secondo rilievo, relativo specificamente alla ragione di decisione contestata, pur qualificato come "assorbente", è introdotto con la disgiuntiva "inoltre" a significare che trattasi di ragione aggiuntiva, distinta ed autonoma rispetto a quella già svolta).

Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse, (e pluribus, da ultimo, Cass. SS.UU. 8.8.05 N. 16602, Cass. 10.9.04 n. 18240, 23.4.02 n. 5902, 23.3.02 n. 4199, 23.10.01 n. 12976, 6.4.01 n. 5149).

Quanto al secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata ammissione di prova testimoniale a contestazione di quanto accertato dall'agente verbalizzante, osta al suo accoglimento l'efficacia, fino a querela di falso, che l'art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

In caso analogo a quello in esame, le SS.UU. di questa Corte, con sentenza 24.7.09 n. 17355, hanno stabilito che "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti".

Tale pronuncia - come evidenzia Cass. 11.1.10 n. 232 conformandovisi in caso identico a quello attuale - superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la **fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori od omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso**".

Corrette o meno che fossero le ragioni per le quali il G.d.P. non ha ammesso la prova testimoniale, la relativa decisione è, dunque, conforme a diritto - non essendo ammissibili prove ininfluenti, in quanto frustra probatur quod probatum non relevat - e, quindi, insuscettibile di cassazione ex art. 384 c.p.c., comma 4, in quanto detta prova poteva essere legittimamente ed utilmente richiesta solo nel giudizio incidentale per querela di falso.

In definitiva, nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in favore del resistente in complessivi Euro 600,00 dei quali Euro 400,00 per onorari oltre gli accessori di legge.